

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2932

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RUBINO, LA ROCCA, ANSELMI, ARMELLIN***Presentata il 5 novembre 1981*

### Nuove norme concernenti il personale paramedico in oftalmologia

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si inserisce nel generale contesto dell'odierna situazione della oftalmologia in Italia, giunta ad un punto di crisi operativa e di incertezza giuridica, tale da imporre la necessità di una regolamentazione aderente alle attuali necessità del settore.

Al riguardo, il problema centrale è stato fino ad oggi costituito dalla carenza di operatori in oftalmologia, a fronte di una crescente richiesta di prestazioni determinata da una serie di molteplici ragioni, sulle quali sarebbe lungo soffermarsi, ma che costituisce un incontestabile dato di fatto (si pensi, a titolo esemplificativo, al rilevante aumento della scolarizzazione con conseguente maggior impegno della funzione visiva proprio di ogni attività intellettuale; o, più in generale, al sempre più continuo impegno della *performance* visiva a tutti i livelli di attività, determinato dal capillare diffondersi dei messaggi informativi di tipo visivo provenienti dai *mass media*: stampa, televisione, audiovisivi).

D'altro canto, proprio in relazione a tale carenza ed all'esigenza di farvi in qualche modo fronte, si è venuta manifestando, nella pratica, come sempre accade in presenza di vuoti operativi o giuridici, la naturale tendenza degli ottici tradizionali, ad occupare di fatto, con sempre maggior rilievo, gli spazi non coperti dai medici oculisti: tendenza obiettivamente derivante dall'anzidetta necessità contingente ed a favorire la quale ha certamente contribuito la vetustà della normativa disciplinante l'attività degli ottici, la quale risale al lontano 1928 (anno in cui vide la luce il regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, che, all'articolo 12, disciplina le competenze degli ottici): normativa non più rispondente, in realtà, alle nuove e più ampie esigenze del settore e comunque comportante un adeguamento alle nuove problematiche costituenti il portato del notevole progresso scientifico degli ultimi 30 anni quale, tanto per citare un esempio emblematico, quella relativa alla disciplina delle lenti a contatto.

A tale ultimo riguardo, la mancanza di una specifica regolamentazione legislativa del prodotto ha, come è noto, fornito spunti a contrastanti interpretazioni: da una parte gli ottici, a sostenere la inesistenza di limiti alla possibilità di prescrivere lenti a contatto; dall'altra, il Ministero della sanità ad escludere tale possibilità agli ottici (circolare n. 178/1971 e circolare n. 26 del 21 marzo 1980), ritenendo che a costoro competano soltanto l'apprestamento e la vendita, restando di esclusiva pertinenza del medico la prescrizione, « ai fini dell'accertamento, tra l'altro, dello stato di recettività della cornea e della congiuntiva ».

Non v'è dubbio che, in siffatto stato di carenza di strutture non meno che di giuridica certezza, l'unico rimedio valido a porre soluzione al problema sia quello di una regolamentazione che, prendendo atto della necessità di ristrutturare, in aderenza alle esigenze attuali, il settore e l'ambito di competenze degli operatori sanitari paramedici in oftalmologia, modifichi ed integri la precedente normativa in modo da far fronte all'anzidetta necessità nei termini più adatti alla natura ed all'importanza del bene da tutelare, che è la pubblica salute.

Ed è proprio in considerazione di ciò che la presente proposta di legge, pur proponendosi di « dare a Cesare quel che è di Cesare » (e cioè agli operatori paramedici non laureati del settore le competenze rese necessarie dalla situazione sopra delineata) basa la propria impostazione su una chiara demarcazione tra « professione » e « commercio », principio generale del nostro ordinamento e garanzia essenziale a tutela dell'indipendenza della professione non meno che dei diritti della salute e del consumatore.

Così, in tale linea concettuale, mentre da un lato è parso giusto e rispondente ad una concezione più moderna e professionalmente più qualificata della attività dell'ottico, stabilire un rilevante ampliamento delle facoltà e delle competenze a questi riconosciuto dal citato regio decreto del 1928 (facoltà estese, nell'attuale progetto, alla possibilità di autonoma re-

frazione del cliente e fornitura delle lenti ritenute necessarie, senza i limiti di cui al citato regio decreto), si è, per converso, ritenuto opportuno lasciar ferma l'esigenza della prescrizione del medico oculista vuoi per quanto concernente i minori di anni 16, stante la ovvia delicatezza che, in tale fascia di età, la prescrizione riveste, anche ai fini di una medicina preventiva, vuoi per quanto relativo alle lenti a contatto, sia pure, per queste ultime, solo nel senso della postulazione di un semplice attestato medico specialistico di insussistenza di controindicazioni di carattere clinico.

Sempre in tale linea di precisa demarcazione tra attività professionale e attività commerciale, il progetto prevede che gli ottici possano esercitare le loro attività solo nell'ambito del loro esercizio abilitato.

Tra l'altro, si è con ciò voluto stabilire che l'operare dell'ottico nell'esercizio commerciale pone al sicuro il cittadino da false interpretazioni. Questi si reca dall'ottico solo per un rilievo tecnico, anche se finalizzato solo all'acquisto a volte d'urgenza (rottura di un occhiale, permanenze in una sede diversa o simili); non può quindi credere di aver subito in negozio una visita medica specialistica e non si allontana dal pensiero di un accertamento più approfondito da far compiere al medico oculista alla prima occasione necessaria.

Non si ignora che, così inquadrando l'attività e le competenze degli ottici, che si disattendano certe aspirazioni, da taluni settori di detta categoria manifestate, al riconoscimento di un autonomo *status*, sulla scorta della esistenza nel Regno Unito (Gran Bretagna-Irlanda) di una figura di professionista autonomo, denominato *Ophthalmic Optician*, ma si ritiene, sulla scorta di obiettivi dati di considerazione, che tali aspirazioni risultino in realtà al di fuori di ogni logica possibilità di accoglimento nel quadro del nostro sistema e, soprattutto, si pongano in contrasto obiettivo con le ricordate esigenze di tutela della pubblica salute e del con-

sumatore, nonché di rispetto del fondamentale principio di assoluta separazione tra commercio e professione.

Del resto è da osservare incidentalmente come i motivi che hanno spinto la Gran Bretagna e l'Irlanda alla istituzione della figura del cosiddetto *Ophthalmic Opticien* non si ripropongano, attualmente, nel nostro paese.

In Inghilterra ed in Irlanda peraltro esiste un numero esiguo di oculisti (non più di 400 per l'intero Regno Unito), contro gli attuali ben 2.000 specialisti italiani che hanno alle loro spalle oltre mille studenti di specializzazione (il che dovrebbe portare entro quattro anni l'Italia al primo posto in Europa come numero di oftalmologi rapportato alla popolazione).

La detta notevole esiguità di oculisti ha reso anche necessario, in quei paesi, un secondo livello di operatori sanitari, abilitati a trattare le forme non chirurgiche della palatologia oftalmica: operatori in ogni caso — va sottolineato — laureati e non commercianti.

Le esperienze di questi paesi hanno peraltro dimostrato che sono all'ordine del giorno i conflitti di competenza ed altri gravi inconvenienti.

Va poi rilevato, in linea di fatto, come non sia stata mai manifestata tra quelle organizzazioni di ottici italiani, che hanno propugnato l'avvento di una optometria libero-professionale, alcuna intenzione di abbandonare il commercio, ma è stato, anzi, sempre da esse riaffermato il proposito di collegare l'attività di optometria a quella di commercio: il che, di per sé, costituisce elemento gravemente ostativo alla configurazione di un optometrista, stante la contraddizione, che non lo consente, fra il commercio e l'esercizio della professione.

Ciò puntualizzato, va aggiunto che gli stessi concetti posti a sostegno delle suesposte considerazioni stanno a base della istituzionalizzazione, prevista nel progetto accanto all'ampliamento delle competenze dell'ottico, che così raffigurato potrebbe anche imitare la sua denominazione in quella di ottico-optometrista, della figura

dell'ortottista - assistente di oftalmologia: figura già esistente in realtà nella pratica, avendo trovato da qualche anno regolamentazione giuridica di istituzione, con scuole speciali di carattere universitario (cfr. *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 5 dicembre 1977, relativa ad una istituzione del genere per l'Università di Siena). Tale figura il progetto prevede e definisce, in linea con il ricordato criterio generale di impostazione, sotto un profilo squisitamente professionale, con esclusione, quindi, di ogni e qualsiasi connotato di carattere commerciale.

Con l'inserimento di tali operatori, che, per il grado di preparazione universitaria per essi previsto e per l'assoluto carattere di professionalità che li caratterizza, risultano per eccellenza qualificati a sollevare il medico oculista da una serie di attività, a un tempo delicate e di notevole impegno materiale, come quelle legate all'accertamento, ai *dépistages*, alla riabilitazione delle turbe sensoriali e motorie dell'apparato visivo, nonché alla semeiologia tecnico-strumentale in oftalmologia, il quadro della situazione oftalmologica del nostro paese è destinato a trovare obbiettiva soluzione in un sistema razionale e coerente. Tale deve infatti ritenersi quello che, secondo quanto delineato nel presente progetto, accanto al medico oculista, costituente il punto di riferimento indispensabile e centrale del sistema, prevede ad affiancarne e, nei casi e limiti previsti, a sollevarne sensibilmente l'opera, per quanto di rispettiva competenza: da un lato, l'ottico che farà dell'optometria nell'ambito del proprio esercizio e della propria attività di commercio così rivalutata ed ampliata con il presente progetto; dall'altro, l'ortottista-assistente di oftalmologia, professionista puro, rigorosamente esercente nell'ambito del presidio medico della specialità cui sia adibito.

Per i suesposti motivi si confida che la presente proposta di legge trovi favorevole accoglimento, corrispondendo essa alle reali esigenze del nostro paese, sia per quanto relativo alle finalità cui essa è indirizzata, sia per il modo con cui tali finalità essa in concreto persegue.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

L'articolo 12 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, è sostituito dal seguente:

« Gli ottici possono confezionare, apprestare e vendere direttamente al pubblico occhiali e lenti determinando, a questo solo fine, autonomamente, la refrazione del cliente senza necessità di prescrizione medico-specialistica, purché trattisi di soggetto di età superiore ai 16 anni.

È invece necessaria la prescrizione del medico oculista quando le suddette attività siano svolte nei confronti di minori dei 16 anni.

È in ogni caso consentito ai suddetti esercenti di fornire direttamente al pubblico e riparare, anche senza prescrizione del medico oculista, lenti ed occhiali, quando la persona che ne dà la commissione presenti loro le lenti o le parti delle medesime di cui chiede il ricambio o la riparazione.

È del pari consentito ai suddetti esercenti di ripetere la vendita al pubblico di lenti od occhiali in base a precedenti prescrizioni medico-oculistiche che siano conservate dall'esercente stesso, oppure esibite dall'acquirente.

Gli ottici possono altresì effettuare lo adattamento e la vendita di lenti a contatto, purché in base a preventiva certificazione del medico oculista attestante almeno l'assenza di controindicazioni di ordine clinico ».

## ART. 2.

Gli ottici devono prestare la loro attività di confezionamento, apprestamento e vendita di lenti nonché, quando consentita nel caso previsto dall'articolo 1, quella di refrazione del cliente, esclusivamente nell'esercizio commerciale riconosciuto.

Essi non possono, in ogni caso, diagnosticare né curare alcuno stato patologico dell'organo della vista, né rilasciare al riguardo certificazioni di qualsiasi genere.

## ART. 3.

Per esercitare la attività di determinazione della refrazione, nel caso previsto dall'articolo 1, gli ottici devono essere in possesso di apposito diploma rilasciato da scuole od istituti a ciò abilitati, all'esito della frequenza di un corso triennale di specializzazione specifica e mutano il loro titolo in quello di « ottici-optometristi ».

## ART. 4.

È istituita e riconosciuta la professione di ortottista-assistente di oftalmologia, la quale ha ad oggetto l'attività di *dépistages*, accertamento e riabilitazione delle turbe sensoriali e motorie dell'apparato visivo, nonché quella di semeiologia tecnico-strumentale in oftalmologia.

## ART. 5.

L'attività degli ortottisti-assistenti di oftalmologia ha carattere esclusivamente tecnico-professionale con esclusione quindi di ogni e qualsiasi atto di commercio.

Gli ortottisti-assistenti di oftalmologia devono esercitare tale attività nei presidi medici della specialità.

## ART. 6.

L'esercizio della professione di ortottista-assistente di oftalmologia è subordinato al conseguimento di diploma di specializzazione a livello universitario.

A tal fine sono istituiti presso le facoltà di medicina alle università corsi di diploma per la formazione di operatori tecnico-sanitari, terapeuti della riabilitazione, con specifico indirizzo nel settore dell'ortottica.

I corsi sono attivati e svolti in collaborazione tra università e regione secondo i criteri e le modalità previsti dai successivi articoli, sulla base della programmazione nazionale e regionale sanitaria e

tenendo conto dei piani di sviluppo sanitari.

Alla definizione delle rispettive competenze ed oneri si provvede mediante convenzione stipulata tra università e regione.

La formazione teorica e professionale specifica non può essere inferiore a tre anni.

#### ART. 7.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro della sanità, il Consiglio nazionale universitario ed il Consiglio sanitario nazionale, sono determinati:

1) lo schema di statuto relativo al diploma, da inserire negli statuti delle singole università;

2) le modalità dell'esame di ammissione — ove autonomo — e dell'esame finale, con valore di esame di Stato abilitante;

3) l'ordinamento degli studi relativo al corso di diploma, che conterrà la determinazione degli insegnamenti da inserire obbligatoriamente nei piani di studio individuali, delle attività pratiche e del tirocinio, nel rispetto comunque delle direttive della comunità economica europea in materia, ove esistenti;

4) le modalità dell'insegnamento, della disciplina della frequenza alle varie attività didattiche e della verifica periodica del profitto conseguito dallo studente durante lo svolgimento di ciascun insegnamento.

Gli iscritti al corso di diploma per ortottista - assistente di oftalmologia godono delle medesime prerogative previste per gli studenti dei corsi di laurea, per quanto si riferisce al diritto allo studio.

#### ART. 8.

Entro sei mesi dall'emanazione del decreto previsto al primo comma dell'articolo 7 della presente legge, gli statuti del-

le università ove funzionano scuole dirette a fini speciali per la formazione di operatori tecnico-sanitari riconducibili alle figure di diplomati previsti nella presente legge dovranno essere adeguati alle disposizioni contenute nei precedenti articoli, trasformandosi le scuole in corsi di diplomati.

In mancanza di adeguamento, le scuole dirette a fini speciali sono soppresse.

La regione, preso atto dell'avvenuto adeguamento dello statuto, riconosce a tutti gli effetti la sede del corso.

L'istituzione di nuovi corsi di diploma, ove fosse richiesta dalle esigenze della programmazione sanitaria nazionale e regionale, deve tener conto dei programmi di sviluppo universitario e deve essere coordinata non solamente fra università e regione ove l'università ha sede, ma anche in sede nazionale.

#### ART. 9.

Il Ministro della sanità con proprio decreto, sentito il Consiglio sanitario nazionale e sulla base delle indicazioni fornite da ogni regione e contenute nel piano sanitario nazionale, determina il fabbisogno nazionale triennale di ogni categoria di diplomati ortottisti-assistenti di oftalmologia.

Sulla base del decreto di cui al precedente comma, il Ministro della pubblica istruzione, sentiti la Conferenza dei presidi ed il Consiglio universitario nazionale determina per ogni anno accademico il numero globale dei posti disponibili per la iscrizione al corso di diploma, e provvede a ripartire con proprio decreto il numero dei relativi posti per ciascuna università, tenuto conto delle strutture didattiche universitarie esistenti presso ogni sede, e considerando altresì la disponibilità di strutture assistenziali convenzionate per lo svolgimento di attività didattica integrativa di quella universitaria.

In ogni caso, il numero degli iscritti deve essere in relazione alle attrezzature ed ai laboratori disponibili.